



IL RETTORE

- VISTA la Legge 4 novembre 2010 n. 183, e in particolare l'art. 21;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive modifiche;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca emanato con D.R. Prot. n. 0012034/12 del 4 Maggio 2012 e modificato con D.R. Prot. n. 0010332/15 del 3 Marzo 2015 e in particolare l'art. 21;
- VISTO il Decreto Rettorale Prot. n. 0004884/14 del 13 febbraio 2014 con il quale è stato emanato lo stralcio Regolamento generale di Ateneo relativo alla costituzione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del;
- VISTA la delibera adottata dal Senato accademico dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca nella seduta del 23 gennaio 2017;

DECRETA

ART. I

Sono emanate le seguenti modifiche al:

Regolamento Generale di Ateneo - stralcio relativo alla costituzione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

Art. 4 Designazione dei rappresentanti dell'amministrazione

1. I rappresentanti dell'amministrazione, di cui alla lettera b), co. 1, art. 2, sono designati dal Rettore secondo le seguenti modalità:
 - i sei rappresentanti dei professori e dei ricercatori, di cui tre effettivi e tre supplenti, su proposta del Senato accademico;
 - i quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dirigenti, di cui due effettivi e due supplenti, su proposta del Consiglio del Personale tecnico – amministrativo **o in subordine del Senato accademico.**
2. I professori e i ricercatori di ruolo, il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e i dirigenti a tempo indeterminato presentano la propria disponibilità nei termini e nei modi che saranno indicati in un avviso di manifestazione di interesse. Dal curriculum vitae dovrà emergere la presenza di un'adeguata preparazione, esperienza e attitudine maturate in organismi analoghi.

ART. II

Il presente Decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo on line.

ART. III

A seguito delle modifiche di cui all'ART. I del presente Decreto, il testo consolidato dello stralcio del Regolamento Generale di Ateneo relativo alla costituzione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni è il seguente:

Art. 1 Istituzione

1. Presso l'Università degli Studi di Milano – Bicocca è istituito, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto di Ateneo, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, d'ora in avanti CUG.
2. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con le Consigliere o i Consiglieri di parità nominati a livello nazionale, regionale e provinciale. Contribuisce a migliorare la qualità complessiva del lavoro, dell'insegnamento e dell'apprendimento, promuovendo, in continuità con l'esperienza e l'attività del Comitato Pari Opportunità, la valorizzazione delle differenze di genere e le pari opportunità, anche attraverso azioni positive e ogni altra iniziativa, a carattere scientifico, formativo e culturale, utile a realizzare condizioni di effettiva parità per il genere sottorappresentato. Il CUG garantisce che l'Università adotti un'organizzazione idonea a favorire la conciliazione fra vita e lavoro tanto di studenti e studentesse quanto del personale docente e tecnico - amministrativo, uomini e donne. Assicura altresì un ambiente ispirato al benessere organizzativo e al contrasto di qualsiasi tipo di discriminazione, diretta e indiretta, fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale e/o culturale, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Garantisce altresì la prevenzione e rimozione di ogni forma di violenza morale o psichica nei confronti delle lavoratrici, dei lavoratori, delle studentesse, degli studenti e di tutti gli appartenenti alla comunità universitaria.

Art. 2 Composizione

1. Il CUG è composto:
 - a) da cinque rappresentanti delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di comparto, designati secondo le modalità indicate nel successivo art. 3;
 - b) da cinque rappresentanti dell'amministrazione scelti fra il personale, di cui tre scelti fra il personale docente e due scelti fra il personale tecnico-amministrativo e dirigenti, secondo le modalità indicate nell'art. 4;

- c) da due rappresentanti degli studenti designati secondo le modalità indicate nell'art. 5. I rappresentanti degli studenti hanno voto limitato alle materie indicate nel Regolamento di funzionamento adottato dal CUG ai sensi del successivo art. 9.
2. Per ogni componente effettivo di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo è previsto un componente supplente. La parità di genere deve essere assicurata nel complesso dei componenti. Per la categoria di cui alla lettera a) ciascuna Organizzazione sindacale si impegna ad assicurare la parità di genere tra i due componenti da essa nominati.

Art. 3 Designazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali

1. Ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello di comparto designa, con modalità autonomamente scelte, un componente effettivo ed un componente supplente.

Art. 4 Designazione dei rappresentanti dell'amministrazione

1. I rappresentanti dell'amministrazione, di cui alla lettera b), co. 1, art. 2, sono designati dal Rettore secondo le seguenti modalità:
- i sei rappresentanti dei professori e dei ricercatori, di cui tre effettivi e tre supplenti, su proposta del Senato accademico;
 - i quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dirigenti, di cui due effettivi e due supplenti, su proposta del Consiglio del Personale tecnico – amministrativo o in subordine del Senato accademico.
2. I professori e i ricercatori di ruolo, il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e i dirigenti a tempo indeterminato presentano la propria disponibilità nei termini e nei modi che saranno indicati in un avviso di manifestazione di interesse. Dal curriculum vitae dovrà emergere la presenza di un'adeguata preparazione, esperienza e attitudine maturate in organismi analoghi.

Art. 5 Designazione dei rappresentanti degli studenti

1. I rappresentanti degli studenti sono individuati, al loro interno, dalla componente studentesca riunita in seduta comune del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e del Consiglio degli studenti.
- La componente studentesca designa due rappresentanti di genere femminile e due di genere maschile, di cui un componente effettivo per ciascun genere e un componente supplente per ciascun genere.

Art. 6 Il Presidente e il Vice – Presidente

1. Il Presidente del CUG è scelto dal Rettore fra i componenti docenti di cui alla lettera b), co. 1, dell'art. 2.
2. Il Presidente nomina un Vice – Presidente fra il personale tecnico-amministrativo e dirigenti di cui alla lettera b), co. 1, dell'art. 2 che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento.

Art. 7 Il Segretario

1. Il Segretario è scelto dal Presidente fra i componenti di cui alla lettera a), co. 1, dell'art. 2.

Art. 8 Durata del mandato e subentro

1. Il CUG è nominato con Decreto del Rettore e dura in carica quattro anni decorrenti dalla data del Decreto Rettorale di nomina, ad eccezione della componente studentesca che dura in carica due anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica per dimissioni, trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi o altro, di un componente di cui all'art. 2, co. 1, lettere a) e b) si procederà alla scelta di un nuovo componente, secondo le modalità stabilite per la categoria di appartenenza. Il mandato del subentrante dura fino alla scadenza del mandato del CUG.
2. I componenti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2 co. 1, possono essere nominati consecutivamente una sola volta.
3. All'atto della nomina del CUG decadono il Comitato per le Pari Opportunità ed il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing.

Art. 9 Regolamento di funzionamento

1. Entro sessanta giorni dalla sua costituzione il CUG adotta un Regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dell'organo. Il Regolamento è approvato dal Senato accademico ed emanato con Decreto del Rettore.
2. I componenti che non partecipano a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

Art. 10 Disposizione finale

1. Qualora il numero delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Ateneo dovesse variare, ferma restando la validità delle altre norme, varierà conseguentemente e paritariamente, il numero dei componenti di cui all'art. 2, co.1, lettera b).

Prof. Maria Cristina Messa



Rif. MCM/CB/EM/FC

